

Concordato, ravvedimento sugli acconti dal 3 dicembre

Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Acconti d'imposta da ravvedere per i contribuenti Isa che aderiranno al concordato preventivo biennale (Cpb) dal 3 al 12 dicembre. I soggetti Isa che, dopo la scadenza di legge del 2 dicembre 2024, decideranno di aderire al concordato avvalendosi della riapertura - prevista dal Dl 167/2024 - dovranno comunque versare gli acconti secondo le regole previste dall'articolo 20 del Dlgs 13/2024 applicando la sanzione dovuta per tardivo versamento riducibile con ravvedimento operoso.

Sulle regole applicabili va detto che dal 1° settembre 2024 il ravvedimento si potrà avvalere delle nuove aliquote previste dal Dlgs 87/2024. Per i ritardi non superiori a 90 giorni, la nuova sanzione del 25% (in luogo del 30%) si riduce alla metà, cioè al 12,50 per cento. Inoltre, in caso di pagamento tardivo non superiore a 15 giorni, la misura del 12,50% si riduce ulteriormente a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, cioè allo 0,833% giornaliero (un quindicesimo di 12,50%). Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono dovuti gli interessi legali, che, per l'anno 2024, sono nella misura del 2,5% annuo.

In termini generali si ricorda altresì che l'articolo 20 per i soggetti Isa, ma pure l'articolo 31 per i forfettari del Dlgs 13/2024, ammettono anche per coloro che hanno scelto di aderire al concordato preventivo la possibilità di avvalersi del metodo previsionale per il versamento degli acconti d'imposta.

In particolare viene previsto che se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto, in scadenza per il 30 novembre (ma il termine cade di sabato quest'anno e slitta a lunedì 2 dicembre), va calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Pur in assenza di una conferma ufficiale da parte dell'agenzia delle Entrate sul punto si ritiene che, proprio in applicazione del metodo previsionale, si possano applicare le consuetudini tipiche di tale metodologia di calcolo degli acconti, che portano a ritenere scomputabili dall'imposta complessiva dovuta tutti quegli elementi tipici che incidono nel calcolo dell'imposta dovuta. Per tale ragione, quindi, via libera allo scomputo di detrazioni/deduzioni, i crediti d'imposta e le ritenute applicabili per il 2024. Inoltre, in applicazione del metodo previsionale stante anche quanto espressamente riportato alla lettera c) dell'articolo 20 del Dlgs 13/2024, non si deve versare la maggiorazione del 10% dovuta sulla base del metodo storico.

Inoltre in sede di determinazione del saldo relativo all'imposta principale, potranno sempre essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite.

L'eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'articolo 20-bis del Dlgs 13/2024, potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva (Faq 1 delle Entrate del 17 ottobre 2024).

L'agenzia delle Entrate, con la Faq 4 del 15 ottobre scorso, ha chiarito che, in caso di consolidato fiscale, il versamento dell'acconto compete esclusivamente alla consolidante. Si ricorda, infine che in caso di adesione da parte di società o associazioni in base agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir la maggiorazione deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati (circolare 18/E/2024, paragrafo 6.13) o dai collaboratori dell'impresa familiare (Faq 3 del 8 ottobre 2024).

© RIPRODUZIONE RISERVATA